



# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 116/A

OGGETTO: P.d.L. : Articolo unico modifica L.R. 11 Maggio 1990 n.30.

Il Consiglio Regionale ha, recentemente, prorogato la validità della L.R. 11 Maggio 1990 n.30 modificata dalla L.R. 11 Febbraio 1991 N.2.

Il 2° comma dell'art.2 della citata L.R. ha comportato non pochi dubbi interpretativi per una corretta individuazione degli interventi ammissibili nelle aree riportate nell'art.1 e per le quali vige il divieto di ogni modificazione del territorio nonché della realizzazione di opere edilizie.


Infatti il citato 2° comma dell'art.2, nel consentire interventi edilizi nelle zone "C" nelle aree destinate ad insediamenti turistici artigianali ed industriali previsti in strumenti urbanistici esecutivi purchè adottati alla data del 6 Giugno 1990, non precisa se tali aree sono soltanto quelle dei territori costieri (incluse nell fascia dei 300 metri dal confin del demanio marittimo punto 1/d dell'art.1) oppure tutte le aree così tipizzate dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

L'interpretazione più restrittiva, e cioè aree soltanto dei territori costieri, comporta grave danno, con disparità di trattamento, per tutte quelle aree che, pur risultando incluse in uno strumento urbanistico esecutivo adottato (P.P. o P.d.L.), sono esterne ai territori costieri e quindi soggette al divieto di cui all'art.1 della legge.

Il caso più significativo è quello degli strumenti urbanistici esecutivi che ricadono nelle fasce contermini alle aree boscate o coperte da macchia mediterranea.

In verità il 3° comma del citato art.2 disciplina gli interventi nell'interno delle aree boscate nulla prevedendo per gli interventi previsti all'esterno delle stesse aree.

L'obiettivo della L.R. è senz'altro quello di salvaguardare, in attesa dell'approvazione del P.U.T.T. previsto dalla Legge n.431/85, le



# REGIONE PUGLIA

- 2 -

aree di particolare pregio e interesse ambientale e paesaggistico consentendo, però, alcuni interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi.

L'articolo unico alleato si propone, pertanto, di ovviare alla sicura dimenticanza del legislatore regionale che, nel disciplinare gli interventi per le aree boscate, non ha disciplinato gli interventi posti allo esterno delle stesse aree.

Per tali interventi l'articolo, espressamente, prevede che la distanza da rispettare è quella stabilita dallo strumento urbanistico esecutivo purchè lo stesso risulti adottato alla data del 6 Giugno 1990 (data di entrata in vigore della L.R. n.30/90) e purchè gli interventi stessi non contrastino con esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle attigue aree boscate.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL P.S.I.

IL CONSIGLIERE

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**Modifica dell'ART. 2**  
~~EMENDAMENTO AL 3° COMMA DELL'ART. 2~~  
DELLA L.R. N° 30 DELL'11/5/1990

Al 3° comma dell'art. 2 della Legge Regionale 11 Maggio 1990 n. 30 é aggiunto il seguente capoverso:

"Per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) adottati alla data del 6 Giugno 1990 e ricadenti nelle fasce con termini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione é quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che gli interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate.

Bari 07/12/92

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Trasmissione al Gruppo Consiliare permanente il 17/12/92

